

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 14

Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

(GU n.29 del 24-7-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 45 del 3 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117, comma quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge reca disposizioni per consentire lo svolgimento, nell'anno 2019, della procedura concorsuale volta al reclutamento di nuovi segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunita' montane)), anche al fine di garantire la piena copertura dei posti di segretario in vista delle elezioni generali comunali del 2020.

2. La presente legge definisce, in particolare, le modalita' di espletamento, da parte dell'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia, che a cio' provvede con oneri a carico del proprio bilancio, della procedura concorsuale di cui al comma 1, mediante la definizione dei criteri per la determinazione del numero di posti da segretario da ricoprire tramite la predetta procedura concorsuale, la durata e le modalita' di utilizzo della graduatoria e le modalita' di iscrizione all'Albo regionale dei segretari, di seguito denominato Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche in deroga a quanto previsto dalla citata legge regionale n. 46/1998 e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 2

Avvio della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, e' avviata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia individua i posti di segretario messi a concorso, incrementando il numero di posti di segretario vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge con il numero di posti che, alla stessa data, risultano ricoperti da soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998; dal numero di posti cosi' determinato e' sottratto un numero corrispondente a quello dei soggetti, iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, che alla medesima data risultano essere collocati in disponibilita' ai sensi dell'art. 22 del r.r. 4/1999 o temporaneamente incaricati di funzioni dirigenziali nella regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'art. 25 del medesimo regolamento.

Art. 3

Modalita' di svolgimento della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un corso-concorso, le cui modalita' di svolgimento sono definite dal bando, in conformita' a quanto previsto dalla presente legge; per la partecipazione al corso-concorso e' richiesto il possesso della laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale.

Art. 4

Prova preselettiva e casi di esonero

1. Il corso-concorso e' preceduto dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalita' di cui all'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalita' e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e da una prova preselettiva, consistente nella soluzione in un tempo predeterminato di quesiti a risposta multipla o sintetica, attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, ivi compresa la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' al ragionamento logico, deduttivo e numerico.

2. La prova preselettiva di cui al comma 1 ha lo scopo di selezionare i candidati che hanno accesso alle successive fasi del corso-concorso, in aggiunta ai soggetti esonerati ai sensi dei commi 3 e 4. I punteggi conseguiti all'esito della prova preselettiva rilevano, secondo l'ordine della graduatoria approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ai fini dell'ammissione al corso di formazione di cui all'art. 5, comma 1, ma non ai fini della formazione della graduatoria definitiva del concorso di cui all'art. 6, comma 3.

3. Sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva coloro che:

a) hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998;

b) hanno svolto almeno cinque anni di servizio in qualita' di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della regione;

c) risultano incaricati in qualita' di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il numero dei soggetti che possono essere esonerati ai sensi del comma 3 non puo' superare il limite massimo del 50 per cento del

numero dei candidati ammessi al corso di formazione ai sensi dell'art. 5, comma 1; nel caso in cui il numero dei potenziali esonerati sia superiore a tale limite, il contingente e' determinato avuto riguardo all'ordine di presentazione delle domande di ammissione al corso-concorso.

Art. 5

Corso di formazione

1. Al corso di formazione e' ammesso un numero massimo di candidati corrispondente a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; al corso di formazione sono ammessi i candidati esonerati dalla prova preselettiva, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, e, per il restante numero, i candidati che hanno superato la prova preselettiva secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il corso di formazione, vertente sulle materie indicate nel bando di concorso, ha durata di almeno 120 ore di lezione, con una frequenza minima obbligatoria non inferiore all'80 per cento delle ore di lezione previste; per i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi dell'art. 4, comma 3, la frequenza minima obbligatoria non puo' essere inferiore al 50 per cento delle ore di lezioni previste.

3. Al termine del corso di formazione, i candidati in regola con gli obblighi di frequenza di cui al comma 2 sono ammessi alle prove di concorso.

Art. 6

Concorso e graduatoria

1. Il concorso consiste in almeno due prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico, e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate nel bando.

2. La valutazione delle prove di concorso e' espressa in decimi. L'ammissione a ogni prova successiva e' subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale utile alla formazione della graduatoria di merito e' dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.

3. La graduatoria definitiva del concorso e' approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Art. 7

Assunzione dei vincitori del corso-concorso

1. I vincitori del corso-concorso sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, senza diritto al trattamento economico.

2. Ai vincitori del corso-concorso, alla pari degli altri soggetti gia' iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, e' conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, secondo le modalita' di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della legge regionale n. 10/2015 e 18 del r.r. 4/1999, con priorita' rispetto ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, ai quali l'incarico di segretario di ente locale resta conferibile nei casi di supplenza o di reggenza per la copertura di posti vacanti, laddove, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, il numero dei posti sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

Art. 8

Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e iscrizione degli idonei per assunzioni a tempo determinato.

1. Gli idonei al corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessita' di ricoprire un posto di segretario di ente locale della Valle d'Aosta resosi vacante durante il periodo di validita' triennale della graduatoria, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, mediante utilizzo a scorrimento.

2. In ogni caso, e su domanda degli interessati, gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva del concorso, possono essere iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998.

Art. 9

Tutoraggio

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce le condizioni e le modalita' per lo svolgimento dell'affiancamento previsto dall'art. 18-bis del r.r. 4/1999, obbligatorio per i soggetti cui e' conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 7 e 8, salvi gli esoneri motivatamente disposti con propria deliberazione.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'art. 4, comma 2, e del corso di formazione di cui all'art. 5, l'Agenzia puo' avvalersi della collaborazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva), che puo', a sua volta, ricorrere a soggetti esterni, previa stipulazione di apposita convenzione tra l'Agenzia e il Celva che individui le modalita' e le tempistiche per lo svolgimento della prova e del corso e disciplini i rapporti tra le parti, determinando, in particolare, le modalita' di rimborso al Celva dei costi sostenuti.

2. Per lo svolgimento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'art. 4, comma 1, e delle prove del concorso di cui all'art. 6, ivi compresa la nomina delle relative commissioni esaminatrici, l'Agenzia puo' avvalersi della struttura regionale competente in materia di concorsi, previa stipulazione di apposita convenzione che individui le tempistiche dello svolgimento dell'accertamento linguistico e delle prove del concorso, a seguito della trasmissione da parte dell'Agenzia degli elenchi dei candidati ammessi a sostenerli, e che disciplini i rapporti finanziari tra le parti, determinando, in particolare, i criteri e le modalita' di rimborso alla regione dei costi sostenuti per i compensi e le spese delle commissioni esaminatrici, per l'eventuale utilizzo di locali adibiti a sede concorsuale e per i servizi di supporto, amministrativi e tecnici.

3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente legge, o in caso di esito insufficiente della stessa, resta fermo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2015, alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), alla legge regionale n. 46/1998, al r.r. 1/2013 e al r.r. 4/1999.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2019

Il Presidente: Fosson

(Omissis).